

TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE

n. R.G.12664 /2021

Attore: [REDACTED]

Convenuto: [REDACTED] + [REDACTED]

Intervenuto: [REDACTED] + [REDACTED]

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.09.2021 e preso atto delle istanze formulate dalle parti;

esaminata la relazione del c.t.u. acquisita in atti;

rilevato

- che non sono sorte contestazioni sul diritto alla divisione né sull'entità delle quote;
- che il bene oggetto di comunione non è comodamente divisibile (atteso quando evidenziato dal CTU nella relazione tecnica);
- che nessun dividente, peraltro, ne ha domandato l'attribuzione;

P.Q.M.

visti gli artt. 785, 788, 576 e s.s. c.p.c., 720 c.c.;

Ordina

lo scioglimento della comunione esistente tra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] c.f. [REDACTED] (per la quota di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] c.f. [REDACTED] (per la quota di [REDACTED]), sull'immobile oggetto di causa, così come individuato nella consulenza tecnica in atti sopra richiamata;

Visti gli artt. 790 c.p.c. e 591-bis c.p.c.



Ordina

la vendita dei predetti immobili, delegando per le operazioni di vendita e la formazione del progetto di divisione, secondo le modalità indicate dall'art. 569 comma 3 c.p.c., l'avv. Ileana Mecacci, con studio in Torino, via Stefano Clemente n. 22 (Banca d'appoggio: Intesa SanPaolo);

nomina, altresì, gestore della vendita la società Astalegale.net S.p.a.

Dispone

- 1) che l'avviso di vendita, redatto secondo quanto disposto dagli artt. 569, 570 e 591 bis c.p.c., sia pubblicato entro il termine di due mesi dalla comunicazione del presente provvedimento e che lo stesso contenga le indicazioni relative alle modalità di visita come disciplinate al punto 13) della presente ordinanza
- 2) che la vendita si svolga – per ciascun bene o lotto – mediante gara **telematica asincrona** ai sensi dell'art. 24 del D.M. n. 32 del 26.02.15 e che le offerte siano presentate esclusivamente in via telematica a norma degli artt. 12' e 13 del medesimo decreto, precisando che l'udienza di apertura delle buste e quella, eventuale, di aggiudicazione a seguito di gara, saranno celebrate alla presenza delle parti nel luogo indicato dal delegato nell'avviso di vendita;
- 3) che, in caso di pluralità di offerte valide, il delegato dia inizio immediato alla gara con modalità telematiche per la durata di tre giorni, e fissi contestualmente udienza per l'aggiudicazione da celebrarsi nell'immediatezza dell'epilogo della gara;
- 4) che il delegato indichi nell'avviso di vendita - qualora l'immobile sia destinato ad abitazione del debitore e del suo nucleo familiare - che l'aggiudicatario potrà richiedere di attuare l'ordine di liberazione a mezzo del custode, nelle forme di cui all'art. 560 c.p.c., al momento del saldo prezzo; le spese di liberazione saranno in tal caso a carico della procedura;
- 5) che il delegato provveda alla pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche dell'avviso di vendita e di tutta la documentazione necessaria secondo le



specifiche tecniche consultabili sullo stesso portale almeno 50 giorni prima di ciascuna udienza di vendita;

- 6) che il creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o i creditori muniti di titolo esecutivo provvedano al pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinché il delegato proceda alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale) almeno 60 giorni prima di ciascuna udienza di vendita.

Rappresenta che il delegato potrà procedere alla pubblicazione in mancanza di pagamento del contributo unificato solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito.

Manda al delegato, in caso di mancata o di ritardata pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, di trasmettere il fascicolo all'ufficio per le valutazioni di cui all'art. 631 bis c.p.c.

Dispone che la pubblicità straordinaria sia fatta, omesso in ogni caso il nominativo del debitore e di eventuali soggetti terzi almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione dell'avviso di vendita integrale, del suo estratto e della perizia sui siti internet www.tribunale.torino.it www.astalegale.net e www.astegiudiziarie.it.

Gli adempimenti inerenti alla pubblicità dovranno essere richiesti - a cura del professionista delegato e con spese a carico del creditore fondiario, se intervenuto, o, in mancanza, del creditore procedente - almeno 70 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle società incaricate della pubblicazione.

Dispone che:

- il creditore di cui al punto 10) versi al delegato a titolo di fondo spese la somma di € 500,00;



- che le visite degli immobili richieste dagli interessati, siano fissate dal lunedì al venerdì (non festivi) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo accordo con il custode;

- che il deposito di tutte le somme relative alla presente procedura, ivi compreso il versamento delle cauzioni, avvenga su un c/c bancario intestato alla procedura aperto presso l'Istituto di credito indicato in intestazione del quale il delegato indicherà il codice IBAN nell'avviso di vendita, conto sul quale il professionista delegato potrà operare.

Autorizza il delegato a chiedere al perito stimatore la trasmissione delle fotografie già poste a corredo della relazione di stima in formato .jpeg o in altro formato utile alla pubblicazione sul Portale.

Autorizza, inoltre, il delegato ad eseguire a mezzo PEC tutte le comunicazioni destinate ai soggetti costituiti e le notifiche ai creditori iscritti muniti di indirizzo PEC.

Dispone che il professionista completi le operazioni delegate entro il termine di 24 mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

Si comunichi alle parti costituite ed al professionista delegato.

Torino, 16.10.2021

Il Giudice

Dott. Francesco Moroni

